

Ministero della Transizione Ecologica

commissione istruttoria per l'autorizzazione

integrata ambientale-ippc

il presidente

Al Ministero della Transizione Ecologica DG CreSS - Div. 4 cress@pec.minambiente.it

All'ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**Oggetto:** Aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame parziale dell'AIA rilasciata ad Acciaierie d'Italia S.p.A. – Stabilimento siderurgico di Taranto - Procedimento ID 90/10917.

Si fa seguito a quanto richiesto con nota MATTM -63757 del 14/06/2021 per trasmettere, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, l'aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto a seguito delle osservazioni pervenute dal gestore.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente.

**Il Presidente f.f.**Prof. Armando Brath

Areento Beth

ALL. PIC




Stabilimento siderurgico di Taranto

### PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto per l'esercizio delle nuove gru portuali – (ID 90/10917).

GESTORE	ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.
LOCALITÀ	TARANTO
DATA DI EMISSIONE	13 LUGLIO 2021

#### **Gruppo Istruttore:**



Dott. Antonio Fardelli – Referente

Avv. David Roettgen

Ing. Claudio Rapicetta

Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)

Ing. Aniello Polignano (Provincia di Taranto)

Ing. Fausto Koronica (Comune di Taranto)

Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)



# Stabilimento siderurgico di Taranto

### **INDICE**

1. DEFINIZIONI	
2. INTRODUZIONE	
2.1 Atti presupposti	
2.2 Atti normativi	
2.3 Attività istruttorie	9
3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC	11
4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE	
4.1 Premessa	
4.2 Descrizione della modifica	
4.3 Cronoprogramma delle attività	
5. TARIFFA ISTRUTTORIA	
6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	22
7. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI	23



# Stabilimento siderurgico di Taranto

### 1. **DEFINIZIONI**

Autorità competente (AC)	Il Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DG CreSS).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29-decies del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione AIA - IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Gestore	Stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A., istallazione IPPC sita nei Comuni di Taranto e Statte, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)



### Acciaierie d'Italia S.p.A.

### Stabilimento siderurgico di Taranto

Modifica		
sostanziale	di	un
progetto,	opera	0
di un impia	anto	

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett-1-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

#### Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

# Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

# Conclusioni sulle BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità', i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



## Acciaierie d'Italia S.p.A.

## Stabilimento siderurgico di Taranto

Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".

Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

#### Uffici presso i quali sono depositati i documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la DG CreSS del Ministero della transizione ecologica e sono pubblicati sul sito http://www.va.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.

#### Valori Limite di Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



# Acciaierie d'Italia S.p.A.

## Stabilimento siderurgico di Taranto

### 2. INTRODUZIONE

## 2.1 Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/0033/2012 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis, con cui la Commissione Istruttoria AIA-IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è stata prorogata nelle sue funzioni fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/335/2017 del 12/12/2017 relativo alla costituzione, organizzazione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/439 del 14/05/2020, che assegna le attività istruttorie connesse al riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia S.p.A.) di Taranto, al Gruppo Istruttore così costituito:  — Dott. Antonio Fardelli (Referente GI)  — Ing. Claudio Franco Rapicetta  — Avv. David Roettgen
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero della transizione ecologica sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:  — Ing. Paolo Garofoli - Regione Puglia  — Ing. Aniello Polignano — Provincia di Taranto  — Ing. Fausto Koronica — Comune di Taranto  — Ing. Mauro De Molfetta — Comune di Statte

#### 2.2 Atti normativi

Visto	il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile
	2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del
	27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE
	(IED)
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n.
	46/2014), che prevede che "l'autorità competente nel determinare le condizioni per
	l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità
	ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
	- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,
	applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
	<ul> <li>non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li> </ul>



## Acciaierie d'Italia S.p.A.

# Stabilimento siderurgico di Taranto

	<ul> <li>è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente</li> <li>l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li> <li>devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li> <li>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies".</li> </ul>
visto	l'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014 a norma del quale: "Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo."
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti."
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"
Visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"



## Acciaierie d'Italia S.p.A.

# Stabilimento siderurgico di Taranto

visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs n. 46/2014), a norma del quale "L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:  a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;  b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. "
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: a) quando previsto dall'articolo 29-septies; b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale"
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
visto	l'articolo 29- <i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente:  - le Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione 2012/135/UE del 28/02/2012 concernenti la produzione di ferro e acciaio.



# Stabilimento siderurgico di Taranto

### 2.3 Attività istruttorie

	·
Vista	L'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto n. DVA-DEC/2011/450 del 4/8/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, D.P.C.M. del 14 marzo 2014 e D.P.C.M. del 29 settembre 2017;
esaminata	l'istanza di modifica dell'AIA, e relativi allegati, trasmessa dal Gestore con nota prot. Dir. 356/2020 del 3/08/2020 (acquisita il 3/08/2020 al prot. MATTM/60847), per l'installazione, presso il IV sporgente dello stabilimento siderurgico di Taranto, di gru portuali mobili in sostituzione degli scaricatori esistenti che operano la discarica delle materie prime con benne, nel rispetto di quanto prescritto in merito dall'art. 5 del D.P.C.M. 14 marzo 2014, fatto salvo dal D.P.C.M. 29 settembre del 2017;
vista	la nota prot. MATTM/66670 del 27/08/2020, con la quale l'Autorità competente ha comunicato al Gestore che il procedimento da avviare si configura come procedimento di riesame parziale dell'AIA, trovando applicazione quanto previsto al punto 3, lettera a) dell'Allegato 5 al DM 274 del 16/12/2015, chiedendo di perfezionare in tal senso l'istanza;
esaminata	la ulteriore documentazione allegata alla nota prot. Dir. 468/2020 del 13/10/2020, acquisita il 14/10/2020 al prot. MATTM/82070, con cui il Gestore ha perfezionato l'istanza sulla base di quanto richiesto dall'Autorità competente con nota del 27/08/2020, integrando anche la relativa tariffa istruttoria;
vista	la nota prot. MATTM/85435 del 23/10/2020, con cui l'Autorità competente ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di riesame parziale dell'AIA, identificato con il codice ID 90/10917;
vista	la nota prot. MATTM/6212 del 22/01/2021, con cui l'Autorità competente ha chiesto chiarimenti al Gestore e ai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S.;
esaminata	la relazione tecnica allegata alla nota prot. Dir. 151 del 19/3/2021, acquisita al prot. MATTM/29265 del 19/3/2021, con cui il Gestore ha fornito gli elementi richiesti dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. con nota prot. CS/032021/001 dell'1/03/2021, acquisita al prot. MATTM/20778 dell'1/03/2021;
considerati	gli ulteriori chiarimenti forniti dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. e da ArcelorMittal Italia S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia S.p.A.) nel corso della riunione tecnica di coordinamento tenutasi il 23 marzo 2021, di cui al verbale trasmesso ai partecipanti con nota prot. MATTM/3801 del 14/04/2021;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente parere, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
visti	gli esiti delle riunioni del Gruppo istruttore:  - del 23/04/2021 di cui al verbale prot. CIPPC/783 del 26/04/2021, della sessione con il Gestore;



# Stabilimento siderurgico di Taranto

	- del 23/04/2021 di cui al verbale prot. CIPPC/739 del 26/04/2021, della sessione
	riservata della riunione tenuta in modalità di videoconferenza in considerazione
	della contingente emergenza sanitaria connessa al Covid-19.
vista	la e-mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per
	l'approvazione in data 4/05/2021 dalla segreteria della Commissione istruttoria per
	l'AIA-IPPC al Gruppo Istruttore e acquisita al prot. CIPPC/848 del 7/05/2021,
	comprendente i relativi allegati in merito alla condivisione del PIC.
vista	la nota prot. CIPPC/901 del 13/05/2021, acquisita al protocollo del Ministero n.
	MATTM/51298 del 14/05/2021, con cui la Commissione AIA-IPPC ha reso il Parere
	istruttorio conclusivo relativo al riesame parziale oggetto del presente parere;
vista	la nota prot. MATTM/56480 del 26/05/2021, con cui l'Autorità competente ha indetto
	la Conferenza di Servizi semplificata asincrona, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 76/2020,
	convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, degli artt. 14, 14-ter della legge
	7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo
	3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riesame parziale dell'Autorizzazione integrata
	ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA/DEC/2011/450 del 04/08/2011, e
	s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. situata
	nei Comuni di Taranto e Statte (TA) – Procedimento ID 90/10917;
vista	la nota del 14/06/2021, prot. n. MATTM/637571 con la quale l'Autorità competente
	ha trasmesso le precisazioni formulate dal Gestore con nota del 9/06/2021, prot. Dir.
	289/2021, richiedendo alla Commissione AIA-IPPC nel caso di refusi di voler
	rimandare la eventuale correzione degli stessi alle successive fasi procedimentali.



## Acciaierie d'Italia S.p.A.

## Stabilimento siderurgico di Taranto

### 3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

Ragione sociale	Acciaierie d'Italia S.p.A.
Indirizzo sede operativa	S.S. Appia km 648 – 74100 TARANTO
Sede Legale	Viale Brenta 27/29 – 20139 Milano
Tipo impianto	Acciaieria integrata, riesame parziale
Codice e attività IPPC	Codice 1.3 – Produzione coke metallurgico
	Codice 2.1 – Produzione agglomerato
	Codice 2.2 – Produzione ghisa e acciaio
	Codice 2.3a - Produzione laminati piani a caldo
	Codice 2.3c – Zincatura a caldo
	Codice 3.1- Produzione calce
	Codice 5.4 – Esercizio discariche
	Codice 6.7 – Rivestimento tubi e lamiere
Attività non IPPC	Laminazione a freddo di nastri d'acciaio, decapaggio e
	rigenerazione acido cloridrico
	Elettrozincatura
	Produzione tubi
	Produzione gas tecnici
	Produzione calcare
	Produzione e distribuzione acqua, aria compressa, vapore
Gestore Impianto	Vincenzo Dimastromatteo
	S.S. 7 Appia, km. 648 – 74123 Taranto (TA)
	Recapiti telefonici: 099 4817210
	PEC: <u>direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com</u>
Impianto a rischio di incidente	SI (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del rapporto di
rilevante	sicurezza)
Sistema di gestione ambientale	SI – ISO14001
Certificato di prevenzione	Lo stabilimento siderurgico di Taranto è soggetto agli adempimenti del
incendi	D.Lgs. 105/15.
Periodicità dell'attività	Continua



## Acciaierie d'Italia S.p.A.

#### Stabilimento siderurgico di Taranto

#### 4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

#### 4.1 Premessa

L'Autorità competente, con nota prot. MATTM/85435 del 23 ottobre 2020 ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame parziale dell'AIA, a seguito del perfezionamento dell'istanza, presentata dal Gestore con nota prot. Dir. 468/2020 del 13/10/2020, per la sostituzione, presso il IV sporgente, degli scaricatori a benna, precedentemente autorizzati, con gru portuali mobili.

L'Autorità competente, a seguito di interlocuzioni tenutesi nel mese di novembre con i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. (nel seguito Commissari), con nota prot. MATTM/6212 del 22 gennaio 2021, ha ritenuto opportuno chiedere ai Commissari le relative valutazioni in merito alla istanza oggetto del presente parere, tenuto conto che gli scaricatori sostituiti erano regolamentati dal DPCM 14 marzo del 2014, fatto salvo dal DPCM 29 settembre 2017. Al riguardo, i Commissari con nota prot. CS/032021/001 del 1 marzo 2021, hanno ritenuto necessario acquisire da AMI i seguenti specifici approfondimenti:

- 1. confronto tra le caratteristiche di tenuta delle benne previste per i nuovi scaricatori con quelle installate in ottemperanza della prescrizione n.5 del DPCM 14/03/2014;
- 2. aspetti costruttivi delle tramogge dei nuovi scaricatori atti ad assicurare che il volume dei materiali scaricati dalla benna sia adeguatamente contenuto all'interno della tramoggia e sia totalmente sottoposto all'azione dell'attività di umificazione senza eventuale compromissione di successive operazioni di scarico dei materiali all'interno della tramoggia;
- 3. eventuale necessità di raccolta e di trattamento delle acque.
- 4. tabella con i dettagli inerenti il calcolo della capacità produttiva con gli scaricatori autorizzati con l'AIA e con i nuovi scaricatori.

Infine, ad esito della riunione tecnica di coordinamento tenutasi in data 23 marzo 2021, di cui al verbale prot. 38101 del 14 aprile 2021, l'Autorità competente ha preso atto degli ulteriori elementi/chiarimenti forniti dal Gestore ai Commissari con nota prot. Dir. 151/2021 del 19 marzo 2021 e delle dichiarazioni dei Commissari in merito al nulla osta al proseguo del procedimento di riesame parziale, e ha, pertanto, chiesto alla Commissione AIA di dar seguito alle necessarie attività istruttorie di competenza.

In particolare, nel corso della riunione sopra richiamata, il Gestore ha chiarito che le gru portuali oggetto dell'istanza sono già in esercizio presso il IV sporgente dello stabilimento siderurgico di Taranto. Tale modalità di scarico ha però un carattere temporaneo, mentre con l'istanza oggetto del presente parere ne è stata chiesta l'autorizzazione per l'esercizio a regime.

Fermo restando quanto sopra riportato, tenuto conto del perimetro di competenza della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, l'istruttoria è limitata alle valutazioni ambientali relative alla conformità delle gru portuali, attualmente installate in sostituzione dei precedenti scaricatori, alle BAT Conclusions per la produzione di ferro e acciaio di cui alla decisione di esecuzione della Commissione Europea 2012/135/UE del 28/02/2012 e a quanto prescritto dal citato DPCM del 2014, fatto salvo dal DPCM del 2017, il quale, in conformità alla BAT n. 11(IV) delle citate BAT Conclusions, ha previsto "Per la movimentazione dei materiali trasportati via mare, dovranno essere installate benne chiuse (ecologiche), gestite in automatico....".



## Stabilimento siderurgico di Taranto

Il GI ritiene, pertanto, che non rientri tra le sue competenze tutto ciò che attiene alle problematiche connesse alla sicurezza dei lavoratori anche con riferimento ai rischi legati all'esercizio delle gru portuali oggetto del presente parere ed è, pertanto, obbligo e responsabilità del Gestore acquisire i pareri necessari (e ogni atto di assenso comunque denominato) da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza.

#### 4.2 Descrizione della modifica

Si riporta di seguito quanto riportato dallo stesso Gestore nell'allegato C.6 "Installazione gru portuali per la discarica materie prime presso impianti marittimi dello stabilimento di Taranto" trasmesso con nota prot. Dir. 468/2020 del 13/10/2020, nonché nella documentazione trasmessa con nota prot. Dir. 151/2021 del 19 marzo 2021.

Preliminarmente il Gestore chiarisce che lo stabilimento dispone di 4 pontili in concessione (c.d. sporgenti I, II, III e IV), di cui il II e il IV sporgente sono adibiti alla ricezione dei minerali di ferro e dei carboni fossili che costituiscono le principali materie prime per la produzione dell'acciaio che arrivano al porto a mezzo navi.

Per la ripresa dei fossili e dei minerali presenti nelle stive delle navi vengono adoperati appositi scaricatori che operano lungo i rispettivi pontili. In particolare, vi sono 3 scaricatori al II sporgente (DM1, DM2, CSU1) e 3 scaricatori al IV sporgente (DM5, DM6, DM8) che operano la discarica del materiale prelevandolo dalle stive con benne e depositandolo poi nelle tramogge degli scaricatori.

Il materiale ripreso dalle navi viene inviato ai parchi primari di stoccaggio delle materie prime mediante tre linee di trasporto via nastro: due linee di nastri parallele collegano il II sporgente con lo stabilimento, una linea di maggiore capacità consente il collegamento con il IV sporgente. Su ciascun percorso sono interposte delle apposite torri di giunzione.

Il Gestore riporta che, nel luglio 2019, condizioni metereologiche particolarmente avverse hanno causato un gravissimo incidente presso il IV sporgente, che ha coinvolto i tre scaricatori a benna, a seguito del quale ha individuato modalità alternative, adottate anche presso altri sporgenti, per lo scarico delle materie prime. Tali modalità di scarico sono state comunicate all'Autorità competente con specifiche note. In particolare, con l'ultima nota prot. DIR 103 del 28/02/2020 è stata comunicata la modalità di scarico temporaneamente dottata presso il IV sporgente a seguito del dissequestro parziale delle aree, prevedendo l'utilizzo di gru portuali semoventi, dotate di benne ecologiche, in grado di prelevare il materiale dalle navi e trasferirlo su una o più tramogge posizionate su un nastro che corre longitudinalmente sull'intero molo.

Il Gestore ha avviato poi un'indagine volta ad individuare la soluzione tecnica che presentasse prestazioni ambientali almeno equivalenti a quelle degli scaricatori esistenti, consentendo nel contempo di superare le problematiche in materia di sicurezza dovute a condizioni metereologiche estreme e di ripristinare la capacità di scarico presso il IV sporgente.

Come chiarito dal Gestore nel corso della riunione del 23 marzo 2021, a valle di tale indagine, presso il IV sporgente sono state messe in esercizio, sempre come modalità temporanea di scarico, un totale di 4 gru portuali mobili (la prima a giugno 2020) dotate di benna ecologica in grado di garantire una produttività media del pontile IV sporgente pari a 40 Kt/giorno e prestazioni ambientali conformi alla prescrizione n. 5 del DPCM 14 marzo 2014. Pertanto, come meglio chiarito dal Gestore nel corso della riunione del Gruppo istruttore del 24 aprile 2021, la modalità di scarico oggetto dell'istanza è la stessa comunicata a febbraio 2020, ai sensi dell'art. 5, comma 4 dell'AIA 2011, come modalità



## Stabilimento siderurgico di Taranto

temporanea di scarico, mentre con l'istanza oggetto del presente parere ne è stata chiesta l'autorizzazione per l'esercizio a regime in sostituzione degli scaricatori preesistenti.

Inoltre, con nota prot. Dir. 289/2021 del 9 giugno 2021, trasmessa all'interno dei lavori della Conferenza di servizi semplificata asincrona, il Gestore ha ulteriormente chiarito che, ottenuta tale autorizzazione, procederà alla sostituzione delle gru portuali attualmente in esercizio in via temporanea (LPS 600) con le gru mobili portuali LPS 800, oggetto dell'istanza di cui al presente parere, le quali consentirebbero una maggiore vita tecnica degli impianti.

Il Gestore riporta che il sistema oggetto dell'istanza prevede l'utilizzo delle seguenti attrezzature:

a) gru standard portuale, <u>in numero di quattro</u>, per ottenere una produttività media confrontabile con quella preesistente;




b) benne chiuse, di tipo ecologico, a funi, corredate di protezioni volte ad evitare la dispersione delle polveri, della medesima tipologia di quelle già utilizzate con gli scaricatori a portale. Tale benna è gestita mediante software che permette il controllo della velocità di sollevamento nonché delle fasi di apertura e chiusura, evitando qualsiasi pendolamento e garantendo l'apertura della stessa benna solo ed esclusivamente al centro della tramoggia. Durante lo scarico della nave, l'utilizzo di benne ecologiche garantisce, quindi, il trasferimento del materiale dalla stiva alla tramoggia in un volume chiuso, impedendo che lo stesso venga esposto all'azione del vento. Inoltre, per proteggere lo specchio acqueo insistente tra la murata della nave e la banchina da




## Stabilimento siderurgico di Taranto

eventuali residui di materiali adesi alla benna, è stato installato uno scivolo metallico che permetterà il convogliamento e la raccolta dell'eventuale materiale dalla banchina.



#### Benna ecologica




c) nuove tramogge chiuse, di tipo semovente e dotate di motorizzazione autonoma, con abbattimento ad umido delle polveri, in grado di ricevere il materiale dalla benna della gru e di trasferirlo sul nastro trasportatore di banchina in maniera controllata (stop automatico del sistema di estrazione in caso di fermata accidentale del nastro); la portata di estrazione è regolata in maniera da assicurare un cuscino di materiale all'interno del cono, per ridurne al minimo l'altezza di caduta; la parte alta della tramoggia è corredata di rete frangivento disposta sul perimetro e di un impianto di acqua nebulizzata al fine di garantire l'abbattimento delle polveri che dovessero generarsi all'apertura della benna, in caso di materiali particolarmente polverulenti.

Tali tramogge sono dotate di gruppi di traslazione eclissabili azionati da cilindri oleodinamici che solleveranno la tramoggia da terra per lo spostamento. La tramoggia è costituita da pannelli



### Stabilimento siderurgico di Taranto

in acciaio al carbonioS355JR. La zona di scarico benna ha dimensioni in pianta di mm 9000x9000 con sezione tronco piramidale, capacità idraulica di circa 160 mc, ed è progettata per sostenere un peso massimo di 400 t di materiale. Per evitare l'impaccamento del materiale, la tramoggia avrà una forma ad obelisco con due bocche di uscita del materiale, pareti con inclinazione differenziata senza calzoni di raccordo.





## Stabilimento siderurgico di Taranto



Inoltre il Gestore, al fine di fornire maggiori dettagli circa le specifiche tecniche delle tramogge, con la nota Dir. 151 del 19 marzo 2021 ha trasmesso anche il manuale d'uso delle tramogge.

#### Prestazioni ambientali


Come riportato sopra, le benne previste con le nuove gru sono chiuse (ecologiche) e gestite in automatico e, pertanto, come quelle precedentemente impiegate con gli scaricatori a portale, sono conformi a quanto previsto dalla prescrizione riportata al punto n. 5 della Parte II all'allegato del D.P.C.M. 14/03/2014 e quindi alla BAT 11(IV) delle BAT Conclusions per la produzione di ferro e acciaio richiamate in premessa.


Secondo il Gestore, sotto il profilo ambientale, le gru portuali sono in grado di garantire prestazioni ambientali migliori rispetto a quelle degli scaricatori a portale precedentemente utilizzati. Si riportano di seguito i principali miglioramenti ambientali che, secondo quanto riportato dal Gestore, si ottengono con l'impiego delle gru portuali rispetto agli scaricatori a portale precedenti:

1. Il Gestore riporta che, in conformità alla BAT 11(IX) delle BAT Conclusions sopra citate, che prevede la riduzione del numero di trasferimenti per limitare la possibilità di spolverio, tali nuovi sistemi di scarico consentono di ridurre il numero di trasferimenti di materiale nel suo passaggio dalla nave al nastro di banchina. Nello specifico, utilizzando gru portuali standard il materiale viene trasferito dalla benna alla tramoggia e poi dalla tramoggia al nastro di banchina (2 trasferimento); con gli scaricatori tradizionali essendo la tramoggia principale molto vicina alla nave era necessario l'utilizzo di un passaggio intermedio per portare lo stesso dalla tramoggia al nastro di banchina (4 trasferimenti oltre a quello sul nastro).



## Stabilimento siderurgico di Taranto






- 2. La tramoggia utilizzata con la gru portuale prevede che la benna si apra all'interno della stessa in un'area confinata su tutti e quattro i lati a differenza di quelle usate con gli scaricatori a portale che prevedono, di necessità, un lato chiuso con una paratia più bassa per consentire l'ingresso della benna nel sistema di scarico. Il volume previsto per le nuove tramogge garantisce infatti che la benna sia completamente contenuta in essa creando in fase di apertura un ambiente chiuso che unitamente al sistema ad acqua nebulizzata, installato sulla parte superiore della tramoggia, consente di limitare la dispersione di polveri.
- 3. Con le gru portuali, il trasferimento più critico (benna-tramoggia) si sposta a circa 30 metri dal mare (contro i circa 3 metri degli scaricatori tradizionali), riducendo il rischio che eventuali incidenti possano portare al coinvolgimento dello specchio acqueo.

Oltre ai vantaggi ambientali sopra riportati, secondo il Gestore, le gru mobili presentano notevoli vantaggi anche dal punto di vista manutentivo.

Infine, il Gestore riporta che le caratteristiche del nuovo sistema di scarico sono tali da permettere anche una significativa riduzione dei rischi a cui sono esposti gli operatori in quanto si troverebbero collocati alla base della gru e non alla sua sommità. In particolare, il gruista opera in una cabina fissa, ancorata alla struttura e il design chiuso della torre offre all'operatore della gru un accesso alla cabina della torre sicuro e protetto dalle intemperie.



# Commissione Istruttoria AIA - IPPC Acciaierie d'Italia S.p.A. Stabilimento siderurgico di Taranto



Ulteriori informazioni connesse agli aspetti di sicurezza sono state fornite dal Gestore nella relazione trasmessa con la nota del 13 ottobre 2021.

#### Raccolta acque

Il Gestore, inoltre, riporta che, in data 1/12/2020, come comunicato con nota prot. DIR 571/2020 del 26/11/2020, è stato messo in esercizio l'impianto di trattamento acque meteoriche e di bagnatura del IV sporgente.



# Commissione Istruttoria AIA - IPPC Acciaierie d'Italia S.p.A. Stabilimento siderurgico di Taranto



L'impianto, autorizzato con Decreto AIA n. DVA/DEC/2011/450 del 04/08/2011, prevede la depurazione (mediante omogeneizzazione, chiari flocculazione, sedimentazione e filtrazione su sabbia) delle acque di bagnatura e meteoriche di dilavamento del pontile raccolte sulla superficie dello sporgente con l'obiettivo di riutilizzare le stesse per le attività di bagnatura. L'impianto è in grado di garantire un refluo conforme ai limiti di tab. 3 allegato V parte III del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali in modo da poter procedere all'attivazione dello scarico SF 7 in caso di necessità, come ad esempio eventi meteorici intensi o attività di manutenzione.

Gli eventuali reflui che dovessero generarsi durante le attività di scarico con le nuove gru mediante la tramoggia saranno quindi raccolte e depurate nel sistema esistente già attivo.

Nel corso della riunione del Gruppo istruttore del 24 marzo 2021, il Gestore ha chiarito che lo scarico **SF7** è uno scarico industriale, mentre l'SF5, già presente presso il IV sporgente, è uno scarico civile, già autorizzato e monitorato come tale. Il Gestore, inoltre, ha precisato che tutte le informazioni relative a tale nuovo scarico, tra cui le sue coordinate geografiche, sono riportate nella citata nota del 26/11/2020.

Al riguardo, da tale nota risulta che la capacità dell'impianto è pari a 40 m³/h ed è in grado di soddisfare le esigenze di trattamento delle acque meteoriche in caso di precipitazioni medie nonché di fornire il massimo volume giornaliero di acqua utilizzata sul pontile, pari a 240 m³/die. Il Gestore riporta che con servizio continuo sarà possibile depurare sino a 800 – 900 m³/die al netto dei ricircoli interni all'impianto. L'acqua depurata in eccesso viene scaricata a mare, attraverso lo scarico SF7, mediante il troppo pieno dei serbatoi di accumulo.



## Acciaierie d'Italia S.p.A.

### Stabilimento siderurgico di Taranto

In conclusione, il Gestore riporta che, considerata la possibilità di riutilizzo delle acque depurate per esigenze di lavaggio e bagnatura del pontile, è prevedibile che lo scarico dell'impianto sarà discontinuo, di breve durata e attivo prevalentemente in concomitanza di piogge significative.

Il Gestore, infine, riporta che il confronto degli esiti delle analisi effettuate presso il laboratorio AdI su un campione di acqua depurata ai fini del collaudo dell'impianto con gli esiti delle prove di laboratorio impiegate per definire il processo (colonna "Test LAB") e la messa in servizio eseguito da Ravagnan (colonna "MIS Ravagnan") conferma che la prestazione dell'impianto industriale è in linea con quella ottenuta in laboratorio:

Tabella 1

		Maggio 2006	Novembre 2019	Febbraio 2020	
		Test LAB	MIS Ravagnan	CF AMI	Limiti Tab.3
рН	Unità	8,1	7,82	7,9	5,5 - 9,5
Conducibilità elettrica	μS/cm	3.250	3.030		/
Solidi sospesi	mg/l	1	3	4,8	< 80
BOD5	mg/l	0,3	12		40
COD	mg/I O2	11	36		< 160
Cianuri tot.	mg/l	< 0,05	< 0,05		< 0,5
Solfuri	mg/l	< 0,1	< 0,1		< 2
Fluoruri	mg/l	0,79	< 0,05		< 6
Fosforo tot.	mg/l	< 0,03	< 0,01		< 10
Azoto ammoniacale	mg/l N	< 2,5	0,3		< 15
Azoto nitroso	mg/l N	< 0,1	< 0,01		< 0,6
Azoto nitrico	mg/l N	4,14	1,7		< 20
Idrocarburi tot.	mg/l	2,16	< 0,05		< 5
Fenoli	mg/l	< 0,04	< 0,06		< 0,5
Tensioattivi tot.	mg/l	< 0,1			<2
Alluminio	mg/l	0,12	< 0,1	0,053	<1
Arsenico	mg/l	0,004	< 0,002	< 0,01	< 0,5
Bario	mg/l	0,08	< 0,1	0,053	< 20
Boro	mg/l	0,67		0,274	<2
Cadmio	mg/l	< 0,0002	< 0,002	< 0,01	< 0,02
Cromo VI	mg/l	< 0,01	< 0,01		< 0,2
Cromo tot.	mg/l	< 0,05	< 0,1	0,012	<2
Ferro	mg/l	< 0,05	0,4	0,376	<2
Manganese	mg/l	< 0,05	< 0,02	0,032	<2
Mercurio	mg/l	< 0,001	< 0,0001		< 0,005
Nichel	mg/l	< 0,01	< 0,01	0,017	<2
Piombo	mg/l	< 0,002	< 0,01	< 0,01	< 0,2
Rame	mg/l	< 0,002	< 0,005	0,018	< 0,1
Selenio	mg/l	< 0,009	< 0,0001	< 0,01	< 0,03
Stagno	mg/l	< 0,01	< 0,1	< 0,01	< 10
Zinco	mg/l	0,01	< 0,05	0,23	< 0,5



# Acciaierie d'Italia S.p.A.

## Stabilimento siderurgico di Taranto

#### 4.3 Cronoprogramma delle attività

Tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Gestore con la nota del 9/06/2021, le gru mobili portuali LPS 800 saranno installate secondo il cronoprogramma di cui all'allegato C6 dell'istanza, che, come riportato nella scheda C, prevede, a partire dalla data di emanazione del provvedimento autorizzativo, "28 settimane per la progettazione e 28 settimane per l'acquisto dei componenti principali. Per ciascuna delle 4 unità da installare sono previste 16 settimane per la produzione e 10 settimane per l'assemblaggio".

#### 5. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore, ai sensi del decreto 6 marzo 2017 n. 58 relativo alle tariffe da applicare alle istruttorie delle AIA, ha versato la tariffa prevista, ritenuta congrua.

#### 6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere aggiornato alla luce del presente parere.



# Acciaierie d'Italia S.p.A.

## Stabilimento siderurgico di Taranto

#### 7. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

- Considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e riportati nel presente parere;
- considerato che, come chiarito dal Gestore nel corso della riunione tecnica di coordinamento tenutasi in data 23 marzo 2021 e con la nota di ulteriori precisazioni del 9 giugno 2021, le 4 gru portuali mobili tralicciate con benna ecologica oggetto del presente parere sono entrate in esercizio a partire da giugno 2020 come modalità alternativa/temporanea di scarico a seguito della comunicazione del 28/02/2020;
- considerato che il Gestore ha presentato l'istanza oggetto del presente parere chiedendo l'autorizzazione per l'esercizio a regime della sopra modalità di scarico in sostituzione degli scaricatori preesistenti, prevedendo la sostituzione delle macchine attualmente utilizzate in via temporanea con le nuove gru mobili portuali LPS 800;
- considerato che non rientra tra le competenze del Gruppo Istruttore tutto ciò che attiene alle problematiche connesse alla sicurezza dei lavoratori anche con riferimento ai rischi legati all'esercizio delle gru portuali oggetto del presente parere ed è, pertanto, obbligo e responsabilità del Gestore acquisire i pareri necessari (e ogni atto di assenso comunque denominato) da parte delle Autorità competenti in materia di sicurezza;
- considerato il perimetro di competenza della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, da un punto di vista ambientale l'istruttoria è volta alle valutazioni ambientali relative alla conformità delle gru portuali, attualmente installate in sostituzione dei precedenti scaricatori, alle BAT Conclusions per la produzione di ferro e acciaio di cui alla decisione di esecuzione della Commissione Europea 2012/135/UE del 28/02/2012 e a quanto prescritto dal DPCM 14 marzo del 2014, fatto salvo dal DPCM 29 settembre 2017, il quale, in conformità alla BAT n. 11(IV) delle citate BAT Conclusions, ha previsto "Per la movimentazione dei materiali trasportati via mare, dovranno essere installate benne chiuse (ecologiche), gestite in automatico....";



## Acciaierie d'Italia S.p.A.

### Stabilimento siderurgico di Taranto

### IL GRUPPO ISTRUTTORE RITIENE CHE

la modifica proposta è accoglibile tenuto conto del miglioramento delle prestazioni ambientali di seguito riportato:

Impianto	DPCM 2014 BAT n. 11(IV) benne chiuse (ecologiche), gestite in automatico	BAT n. 11(IX) Riduzione numero di trasferimenti (punti di caduta)	Tramogge	Distanza dal mare del punto di trasferimento benna-tramoggia
Scaricatori MD DPCM (2014)	SI	4	Tramogge che prevedono, di necessità, un lato chiuso con una paratia più bassa per consentire l'ingresso della benna nel sistema di scarico.	Il trasferimento più critico (benna- tramoggia) avviene a circa <u>3 metri</u> dal mare
Nuove Gru portuali	SI	2	Nuove tramogge con adeguate dimensioni affinché la benna si apra all'interno della stessa in un'area confinata su tutti e quattro i lati	Il trasferimento più critico (benna-tramoggia) si sposta a circa 30 metri dal mare riducendo il rischio che eventuali incidenti possano portare al coinvolgimento dello specchio acqueo.

e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1. Con riferimento al comma 1, dell'articolo 2, del decreto ministeriale n. 112 del 26 marzo 2021 (relativo alla chiusura nastri trasportatori e torri), che prescrive al Gestore "di estendere anche alle "ore di allerta meteo" le misure addizionali di mitigazione della diffusione di polveri previste in occasione dei wind days, considerando sia le misure già indicate nel provvedimento AIA, sia le ulteriori azioni preventive e mitigative proposte dallo stesso Gestore con nota Dir. 495/20 del 23/10/2020. Tali "ore di allerta meteo", nelle more della definizione di un protocollo condiviso con l'Autorità di controllo, sono definite sulla base del sistema previsionale sito-specifico proposto dal Gestore, prevedendo la trasmissione automatica ad ARPA Puglia delle segnalazioni di allerta meteo ricevute dal Gestore dal sistema dell'Aeronautica Militare.", il Gestore ha l'obbligo di attuare le misure proposte nella citata nota del 23/10/2020 e quindi "la sospensione delle attività di sbarco materie prime polverulente in area portuale nell'ora di allerta meteo ed in quella immediatamente precedente e il blocco delle attività di sbarco materie prime polverulente in area portuale fino ad un'ora dall'ultima fulminazione registrata nell'area di osservazione tramite"
- 2. Si prescrive al Gestore il mantenimento della procedura operativa per la pulizia quotidiana delle aree portuali al fine di consentire la rimozione, soprattutto durante le fasi di scarico in banchina, dei materiali depositati e prevenire il rischio di spolveramento.



## Stabilimento siderurgico di Taranto

**3.** Lo scarico finale **SF7** (acque meteoriche e di bagnatura IV sporgente) è autorizzato nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione e delle frequenze indicate, oltre che nel rispetto delle modalità di monitoraggio riportate nel PMC:

Parametro/ Inquinante (* Sostanza pericolosa ai sensi della Parte III del DLgs.152/06)	VLE D. Lgs. 152/2006 (mg/l)	VLE AIA (mg/l)	Frequenza di monitoraggio	
portata			in continuo (in caso di attivazione dello scarico)	
рН	5,5 - 9,5	5,5 - 9,5	in continuo (in caso di attivazione dello scarico)	
Solidi sospesi totali (TSS)	80	80		
BOD5	40	40		
COD	160	160		
Alluminio	1	1		
Arsenico (*)	0,5	0,5		
Bario	20	20		
Boro	2	2		
Cadmio (*)	0,02	0,02		
Cromo totale (*)	2	2		
Cromo VI (*)	0,2	0,2		
Ferro	2	2		
Manganese	2	2	Verifica di tutti i parametri	
Mercurio (*)	0,005	0,005	riportati in occasione della prima	
Nichel (*)	2	2	attivazione del mese, mentre nelle successive attivazioni nel corso	
Piombo (*)	0,2	0,2		
Rame (*)	0,1	0,1	dello stesso mese si prescrive solo il monitoraggio di PH, solidi	
Selenio (*)	0,03	0,03	sospesi totali (TSS) e idrocarburi	
Stagno (*)	10	10	totali	
Zinco (*)	0,5	0,5	lotan	
Cianuri totali (come CN)	0,5	0,5		
Solfuri (come H <sub>2</sub> S)	1	1		
Fosforo totale (come P)	10	10		
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	15	15		
Azoto nitroso (N)	0,6	0,6		
Azoto nitrico (come N)	20	20		
Idrocarburi totali (*)	5	5		
IPA (6 Bornef)		Parametro conoscitivo		
Fenoli (*)	0,5	0,5	1	



# Commissione Istruttoria AIA - IPPC Acciaierie d'Italia S.p.A. Stabilimento siderurgico di Taranto

**4.** Al fine di ridurre quanto più possibile la percentuale di acque scaricate e quindi il relativo effetto ambientale sul corpo idrico recettore, si prescrive al Gestore di massimizzare il riutilizzo delle acque in uscita dall'impianto di depurazione. Pertanto, il Gestore dovrà comunicare annualmente (nell'ambito del previsto *Report* annuale) all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo la percentuale di riutilizzo delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e le misure adottate al fine di massimizzare tale percentuale.